

iter relativo alla approvazione del piano paesistico la cui mancanza, in uno alle perplessità riguardanti la perimetrazione del parco, ha costituito e costituisce un serio ostacolo al rilancio economico e produttivo dell'area;

allo stato, è preclusa ogni possibilità di accesso ai fondi Pop e alle provvidenze della legge 488 sulla imprenditoria, mentre, per la vigenza dei vincoli della legge Galasso, è impedita qualsiasi attività costruttiva —:

quali ragioni abbia sinora rallentato la definizione del predetto piano e quali provvedimenti si intendono adottare per promuovere in tempi brevi l'efficacia del piano stesso. (4-31065)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

GAZZILLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

Castel di Sasso è un piccolo comune della provincia di Caserta sito in zona montana e particolarmente depressa;

nonostante la sfavorevole collocazione, la storia di quella comunità è assai antica tant'è che nel territorio comunale si rinviene una importante testimonianza della età medioevale;

trattasi della chiesetta duecentesca di San Biagio *extra moenia* nella quale sono conservati, in pessime condizioni, diversi affreschi simili, per stile, a quelli esistenti nella basilica benedettina di Sant'Angelo in Formis;

la cappella è esposta al degrado e alle azioni ingiuriose dell'uomo —:

se non ritenga di dover promuovere il recupero del sacro edificio sopra menzio-

nato in vista della valorizzazione turistico-culturale del comune predetto e delle località limitrofe. (4-31066)

* * *

COMMERCIO CON L'ESTERO

Interrogazione a risposta in Commissione:

COPERCINI e PAOLO COLOMBO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

secondo il regolamento (UE) 1294/1999 del 15 giugno 1999 fino alla data del 30 giugno 2000 i rapporti commerciali fra soggetti comunitari e soggetti diversi dal governo jugoslavo, ed i relativi regolamenti finanziari, erano liberi, salvo per prodotti soggetti ad embargo;

secondo il medesimo regolamento, nel testo vigente fino allo scorso 3 giugno, vi era una presunzione che le società operanti all'interno del territorio jugoslavo (ad eccezione delle banche jugoslave e di quelle contenute nell'allegato al regolamento) fossero private, mentre solo quando l'operatore comunitario fosse stato in possesso di « elementi di prova fondati » in ordine all'appartenenza di una specifica società commerciale jugoslava al governo jugoslavo, allora scattava il divieto di effettuare pagamenti;

tutti i pagamenti previsti nei rapporti tra i soggetti comunitari ed i soggetti jugoslavi diversi dal governo jugoslavo dovevano essere effettuati senza coinvolgere banche jugoslave, in quanto le banche jugoslave erano considerate come « parte del governo jugoslavo », per cui era in uso la prassi di provvedere al pagamento dei fornitori privati jugoslavi su conti bancari aperti dai fornitori stessi in Paesi diversi dalla Jugoslavia;

con regolamento (CE) n. 723/2000 del 6 aprile 2000, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia, il Consiglio dell'Unione europea